



COMUNE DI SPEZZANO DELLA SILA (Provincia di COSENZA)

Ordinanza n. 153 del 26 ottobre 2020

Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza pandemica da COVID-19 nel Comune di Spezzano della Sila – Ordinanza contingibile ed urgente in occasione della Festività di Tutti i Santi: Cimiteri Comunali e Visite ai Defunti.-

IL SINDACO

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020;

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, art. 1 c. 1.a) che proroga lo stato di emergenza al 31 dicembre 2020;

VISTO il DPCM 11 giugno 2020, il DPCM 14 luglio 2020, il DPCM del 13 ottobre, il DPCM del 18 ottobre 2020 e il DPCM del 24 ottobre 2020;

VISTE tutte le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria riguardanti le "misure per la prevenzione gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";

VISTE tutte le precedenti Ordinanze di questo Sindaco in materia anti Covid19, da intendersi qui trascritte e riportate, che restano vigenti nelle parti che non siano in contrasto con le disposizioni seguenti;

PRESO ATTO che tradizionalmente, nei giorni dedicati alla commemorazione dei defunti in occasione della festività di *Tutti i Santi*, la popolazione si reca presso i cimiteri per ricordare in forma solenne i propri cari, e che pertanto si rende indispensabile assumere ogni ulteriore misura di contrasto e di contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19 approssimandosi le ricorrenze dell' 1 e 2 novembre;

CONSIDERATO inoltre che la vendita di Fiori e Piante negli spazi antistanti le aree cimiteriali genera fenomeni di assembramento;

TENUTO CONTO che, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, potrebbero giungere direttive di altro genere, nazionali e regionali, e che pertanto saranno adottati ulteriori provvedimenti;

VISTO l'art 50, c.. 5, del D.Lgs 267/2000 che recita espressamente: "*in particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale...*";

RITENUTA la propria competenza ai sensi del richiamato art.50 del D. lgs. n° 267/2000

ORDINA

- 1) dal giorno 26 ottobre 2020 al giorno 8 novembre 2020, periodo della festività di *Tutti i Santi*, a tutti coloro che accedono ai cimiteri nell'intero territorio comunale:
 - di adottare strumenti di protezione delle vie respiratorie, indossare una mascherina protettiva in modo idoneo a limitare la diffusione in ambiente di emissioni salivari provocate da respiro, tosse, starnuto e parola;

- il divieto di assembramenti con obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
 - le visite ai cimiteri comunali dovranno avvenire nel tempo strettamente necessario, evitando così la formazione di assembramenti sia all'interno che all'esterno degli stessi;
 - si consiglia inoltre, l'utilizzo di guanti in lattice monouso oltre all'adozione di ogni presidio di protezione individuale.
- 2) gli accessi ai Cimiteri Comunali sono contingentati, una persona per ogni loculo o tomba, al fine di evitare la presenza di un numero notevole di persone contemporaneamente presenti nel cimitero, fermi restando gli obblighi di distanziamento interpersonale. I dipendenti comunali addetti al cimitero dovranno far rispettare tale limitazione.
 - 3) E' fatto obbligo ai dipendenti comunali ed ai Volontari della Protezione Civile di effettuare la misurazione della temperatura corporea all'ingresso dei Cimiteri Comunali, subordinando l'accesso al riscontro di temperatura inferiore a 37,5 gradi C°;
 - 4) il divieto di vendita di fiori e piante presso le aree cimiteriali -interne ed esterne- al fine di evitare qualsiasi forma di assembramento.
 - 5) di consentire il servizio di consegna fiori presso i sepolcri dei defunti con apposizione diretta degli omaggi floreali sugli stessi da parte esclusivamente degli esercenti la vendita di piante e fiori. L'attività dovrà essere svolta nel rispetto delle misure di distanziamento sociale previste dalle normative vigenti, con particolare riguardo al metro di distanza e ad evitare forme di assembramento da parte degli stessi operatori. Coloro che intendono usufruire di questo servizio dovranno rivolgersi direttamente alle attività preposte.

RICORDA

che è ritenuta essenziale la collaborazione di tutti i cittadini con assoluto rispetto di norme e prescrizioni obbligatorie ai fini del contenimento dell'epidemia.

RACCOMANDA

A tutti i cittadini che intendano recarsi in visita ai defunti di anticipare le visite limitandone la durata al fine di consentire al maggior numero di persone possibile di accedere al cimitero comunale

DISPONE

➤ la massima diffusione della presente ordinanza con affissione nei centri urbani, sulle bacheche comunali, pubblicazione all'albo pretorio on-line e sul sito internet del comune di Spezzano della Sila.

di trasmettere la presente Ordinanza:

- al Comando della Polizia Municipale di Spezzano della Sila
- alla Stazione Carabinieri di Celico e di Camigliatello
- alla Prefettura di Cosenza
- al Responsabile dei Servizi Cimiteriali

La Polizia locale e tutti gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Calabria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

dalla Residenza Municipale, 26 ottobre 2020



IL SINDACO
Salvatore Monaco

Salvatore Monaco